



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice monocratico, dott. Roberto Gentile

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 65894 R.G.A.C. dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 12/4/2023 e vertente

TRA

_____ s.f. _____
elettivamente domiciliato in Napoli, _____ presso lo studio dell'avv. Francesco Lukacs,
dal quale è difeso e rappresentato, in forza di procura in atti

Opponente

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, c.f. 80415740580
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso in Roma, via XX Settembre
n. 97, difeso e rappresentato dall'avv. Fabio Carnevali e dalla dott.ssa Monica Sale, funzionari
dell'Ufficio V

Opposto

Al presente procedimento sono riuniti i seguenti procedimenti:
N. 65901/2021

TRA

_____ s.f. _____
elettivamente domiciliato in Napoli, via _____, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Di



Girolamo, dal quale è difeso e rappresentato, in forza di procura in atti

Opponente

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, c.f. 80415740580
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso in Roma, via XX Settembre
n. 97, difeso e rappresentato dall'avv. Fabio Carnevali e dalla dott.ssa Monica Sale, funzionari
dell'Ufficio V

Opposto

N. 66298/2021

TRA

BANCA GENERALI spa, c.f. 00833240328
elettivamente domiciliata in Roma, Largo Giuseppe Toniolo 6, presso lo studio degli avv.ti Bruno
Manzone e Umberto Morera, dai quali è difesa e rappresentata in forza di procura in atti

Opponente

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, c.f. 80415740580
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso in Roma, via XX Settembre
n. 97, difeso e rappresentato dall'avv. Fabio Carnevali e dalla dott.ssa Monica Sale, funzionari
dell'Ufficio V

Opposto

Oggetto: opposizione avverso decreto MEF n. 402729/2021

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO



Con autonomi ricorsi, e pedissequi decreti, ritualmente notificati, Banca Generali spa hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 402729/2021, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui era stata comminata a ciascuno dei primi due la sanzione di euro 100.000,00, da pagare in solido con la Banca, per essere gli stessi incorsi nella violazione di cui all'art. 41 d.l.vo 231/07.

Secondo gli accertamenti della GdF, infatti, il [redacted] ed il [redacted] nella loro qualità di promotori finanziari operanti sul territorio per conto di Banca Generali spa, avevano omesso di segnalare, in base alla normativa anticiclaggio, un'operazione sospetta, costituita da una serie di bonifici eseguiti dal coniuge di [redacted] oggetto legato a clan camorristici e successivamente arrestato, e preordinati a costituire la provvista per un'operazione finanziaria organizzata dal [redacted] con la supervisione de' [redacted]

Gli opposenti hanno sollevato una serie di contestazioni al fine di dimostrare la correttezza del loro comportamento, preliminarmente eccependo la nullità dell'accertamento della GdF per violazione dell'art. 14 l. 689/81.

Si è costituito il Ministero chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Infine, autorizzato il deposito di memorie scritte, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12/4/2023 e decisa con separato dispositivo.

L'opposizione va accolta.

Appare, infatti, fondata l'eccezione con cui tutti gli opposenti hanno richiesto l'accertamento della decadenza del Mef dal diritto di procedere alla contestazione dell'illecito. Espletati tutti gli accertamenti nel 2015, solo nel 2019 il MEF ha notificato il verbale di contestazione che ha dato origine, poi, al decreto oggetto di opposizione.

Ferma l'applicabilità dell'art. 65, comma 2 del d.l.vo 231/07, come modificato dall'art. 5 del d.l.vo 231/07, anche alla fattispecie in esame, poiché la norma invocata è norma che regola il procedimento amministrativo ed è quindi di immediata applicazione anche alle fattispecie insorte prima della sua entrata in vigore, appare evidente che il *dies a quo* da prendere in considerazione per la verifica del rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/81 non possa coincidere con la data del rilascio del nulla osta da parte del P.M. alla consultazione degli atti di indagine.

In materia di sanzioni amministrative, l'art. 14, comma 3, l. n. 689/1981 fa decorrere il termine di 90 giorni dalla trasmissione degli atti all'autorità competente da parte dell'autorità giudiziaria: la norma, quindi, si riferisce alle ipotesi in cui l'organo amministrativo riceve formalmente la notizia dell'illecito dall'autorità giudiziaria, non alla diversa situazione in cui gli illeciti amministrativi e quelli penali sono connotati da diversi elementi oggettivi e soggettivi.



L'art. 65 cit., infatti, individua il *dies a quo* per la notifica degli estremi della violazione nella data di rilascio del nulla osta dell'A.G. per la sola ipotesi in cui gli atti relativi alla violazione stessa siano trasmessi all'Autorità competente con provvedimento dell'A.G..

Pertanto, dalla combinazione delle due disposizioni emerge chiaramente come il termine di 90 giorni decorra dalla ricezione del nulla osta del P.M. alla consultazione degli atti nel solo caso in cui sia stato quest'ultimo a notificare dell'illecito l'organo amministrativo.

Nella fattispecie, invece, l'accertamento dell'illecito amministrativo risulta ampiamente concluso dalla GdF nel 2015, allorchè gli atti di indagine furono trasmessi alla Procura della Repubblica per la rilevanza penale di alcune fattispecie.

Non risulta esserci stata alcuna comunicazione successiva dell'illecito all'organo amministrativo da parte del P.M., presupposto per poter differire il termine per la notifica della contestazione al rilascio del nulla osta di quest'ultimo alla consultazione degli atti.

Deve, pertanto, presumersi, in mancanza di prova contraria, che l'organo amministrativo (attraverso la stessa GdF) sia stato notiziato dei fatti in modo autonomo, ai fini della valutazione degli stessi sotto il mero profilo della violazione della normativa antiriciclaggio.

I successivi atti di indagine compiuti dalla GdF ben quattro anni dopo la conclusione delle indagini e l'acquisizione di tutti gli elementi sufficienti alla contestazione dell'illecito, nonché la stessa richiesta del nulla osta, appaiono, quindi strumentalmente orientati ad eludere gli effetti della decadenza ormai maturata per l'ampio decorso del termine di legge.

Il decreto opposto va quindi annullato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, dott. Roberto Gentile definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 65894 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta, ciascuno autonomamente, da e Banca Generali spa, e, per l'effetto, annulla il decreto sanzionatorio n. 402729/2021;
- 2) Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di ciascuno degli opposenti, della somma di euro 14.103,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge

Roma, 12/4/2023

Il Giudice
(Roberto Gentile)

